

TRIBUNALE DI SASSARI

Sezione Fallimentare

Prot. n. 2615/2019.u
DEL 19.09.2019

Sassari, 12 settembre 2019

Ai curatori fallimentari

Oggetto: Relazioni ex art. 33, legge fallimentare

Autorizzazione a stare in giudizio e nomina difensore

Istanze liquidazione compenso curatore

Formulazione rendiconto

Chiusura fallimenti con cause pendenti – art. 118, comma II, legge fallimentare

Relazioni ai sensi dell'art. 33, legge fallimentare

Ai sensi dell'art. 33, comma I, legge fallimentare “1. Il curatore, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di fallimento, deve presentare al giudice delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale” nonché su quanto indicato nei successivi commi II e III.

Ai sensi dell'art. 33, comma V, legge fallimentare “5. Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui al primo comma, redige altresì un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal conto della sua gestione. Copia del rapporto è trasmessa al comitato dei creditori, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni nella cancelleria del tribunale. Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni”.



Questo Ufficio, in primo luogo, ritiene necessario evidenziare all'attenzione dei curatori l'importanza della relazione di cui all'art. 33, comma I, e, conseguentemente, la necessità che la stessa sia il più completa possibile e depositata rigorosamente nel termine assegnato dal legislatore (60 giorni).

Sotto il profilo della completezza, il Tribunale ritiene necessario che i curatori predispongano le relazioni in parola secondo uno schema preciso (da adattare tuttavia alla natura e dimensione del soggetto concretamente fallito).

Pertanto, i curatori sono invitati ad utilizzare gli schemi forniti dai gestori delle piattaforme telematiche al fine di garantire uniformità e completezza degli atti.

Quanto al rispetto del termine per il deposito della relazione, al Tribunale non sfugge che le numerose e complesse informazioni che devono essere fornite dal curatore non sono spesso reperibili nel breve termine di sessanta giorni.

Orbene, nel caso in cui il curatore, per qualunque ragione, non possa predisporre una relazione ex comma I completa in ogni sua parte, dovrà comunque depositarla, evidenziando quali sono i profili nei quali la stessa è carente, nonché i motivi delle carenze, riservandosi l'integrazione della stessa nel più breve tempo possibile, comunque non superiore a sei mesi.

Venendo alle relazioni semestrali di cui all'art. 33, comma V, l.f., questo Ufficio ha riscontrato che si è imposta fra i curatori la prassi per cui, in assenza di notizie ritenute dagli stessi rilevanti, non viene predisposta e presentata la relazione semestrale di cui all'art. 33, comma V, legge fallimentare.

Tale prassi è *contra legem* e non può essere avallata dal Tribunale, che pertanto invita i curatori a rispettare rigorosamente l'obbligo di deposito (telematico) semestrale delle relazioni *de quibus*.

Sul, posto che in molteplici casi le relazioni rimaste inevase attengono a molti anni, se non addirittura lustri, ed appare ormai evidentemente inutile il deposito di tutte le semestrali in un'unica volta, questo Ufficio ritiene di dover disporre che:

- i curatori di tutti i fallimenti provvedano al deposito della relazione riepilogativa di cui all'art. 33, comma V, legge fallimentare secondo la seguente tempistica: **a)** con riferimento al semestre dal 01 gennaio al 30 giugno, entro il 31 luglio; **b)** con riferimento al semestre dal 01 luglio al 31 dicembre, entro il 31 gennaio;

- ai rapporti riepilogativi in questione sia allegato l'estratto conto analitico (quindi, non meramente sintetico), relativo al conto corrente intestato alla procedura concorsuale, dalla quale possa evincersi ogni singolo movimento avvenuto sul conto nel semestre di riferimento.

Si avverte, al riguardo, che il mancato tempestivo deposito delle relazioni ex art. 33, legge fallimentare, sarà valutato quale causa di revoca dell'incarico.

Nomina legali della procedura

E' frequente l'esigenza per le procedure fallimentare di agire o resistere in giudizio per la tutela degli interessi della massa.

Ai sensi dell'art. 25, comma I, n. 6, legge fallimentare, il giudice delegato *“autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore”*.

La norma è chiara nell'affermare che il potere di nomina del difensore della procedura è attribuito al curatore, il quale dovrà quindi soltanto munirsi dell'autorizzazione del giudice delegato per agire o resistere in giudizio (Cass. 8929 del 2012).

Al conferimento dell'incarico, il curatore dovrà comunicare per iscritto al difensore che:

- a)** il suo compenso sarà liquidato dal giudice delegato secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55 del 2014, salva diversa liquidazione del giudice della controversia o eccezionale complessità della stessa;
- b)** non saranno liquidati acconti sul compenso;
- c)** potrà essere accordato esclusivamente un fondo spese, onde assicurare che il difensore non debba anticipare spese vive;
- d)** il compenso verrà liquidato alla conclusione dell'incarico (che corrisponde con la chiusura del grado del giudizio o con la revoca-rimessione del mandato);
- e)** il pagamento del compenso avverrà esclusivamente nell'ambito del riparto (parziale o finale) e in proporzione alle somme disponibili e alla presenza di altri creditori con diritto a soddisfazione preferenziale o di pari grado;
- f)** le spese prenotate a debito o anticipate dall'Erario e il compenso del curatore saranno soddisfatte in prededuzione rispetto al compenso del legale della procedura;
- g)** l'istanza di liquidazione del compenso dovrà essere formulata al curatore e non al giudice delegato direttamente, spettando al primo l'onere di presentare la domanda di liquidazione corredata del suo parere al giudice delegato;
- h)** il legale della procedura non potrà comunque dichiararsi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c. e, pertanto, non potrà domandare al giudice della causa la distrazione delle spese in suo favore.

Il legale della procedura dovrà comunicare per iscritto l'accettazione delle appena indicate condizioni per il conferimento dell'incarico.

Rimane salva la possibilità per il curatore di concordare il compenso finale sin dal conferimento dell'incarico, purché ai minimi (o anche in riduzione) dei valori di cui al D.M. 55 del 2014.

Il curatore, altresì, ove il fallimento sia privo di fondi sufficienti al pagamento del compenso del legale della procedura, contestualmente alla domanda di autorizzazione ad agire o resistere in giudizio, riferirà al giudice circa la mancanza di fondi e chiederà la dichiarazione di cui all'art. 144, legge fallimentare. Si evidenzia, al riguardo, che la mancata dichiarazione ex art. 144 cit., *ab origine*, impedisce che successivamente il fallimento sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, pertanto, che il compenso dell'avvocato sia posto a carico dell'Erario.

Con l'occasione, si precisa che la prassi secondo cui le spese liquidate dal giudice della causa vengano distratte direttamente in favore del difensore del fallimento, non è ammissibile, dovendo dette somme confluire nell'attivo fallimentare, per essere ripartite fra tutti i creditori, secondo l'ordine di prededuzioni e privilegi.

Da ultimo, si invitano i curatori a scegliere i professionisti da nominare sulla base di criteri di comprovata esperienza, diligenza e competenza specifica nella materia oggetto di controversia, adeguatamente ruotando nel conferimento degli incarichi.

Non è consentito, per motivi di opportunità, che il difensore della procedura venga scelto dal curatore fra appartenenti allo stesso studio professionale dell'organo della procedura.

Riparti parziali

Ai sensi dell'art. 110, comma I, legge fallimentare *“Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'art. 97 o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, presenta un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'art. 51. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'art. 98, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al presente comma indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili previo rilascio in favore della procedura di una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da uno dei soggetti di cui all'art. 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura di somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui all'art. 98, oltre interessi, al tasso*

applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 98".

E' quindi necessario procedere periodicamente alla ripartizione in favore dei creditori di quanto introitato dalla procedura.

Al riguardo, tuttavia, appare chiaro che non può procedersi ad alcun riparto laddove l'attività di liquidazione non abbia consentito di ricavare somme sufficienti a far luogo al pagamento, almeno in minima parte, dei creditori ammessi allo stato passivo. In altri termini, non dovrà procedersi a riparto ove la procedura disponga di risorse esigue, nonostante sia decorso un lasso di tempo pari a quattro mesi, come indicato dal citato art. 110, che deve essere considerato meramente orientativo (in tal senso, del resto, depone non solo la logica considerazione che non possono distribuirsi somme che non si hanno, ma anche il dato normativo che consente al giudice delegato di stabilire un diverso termine per i riparti parziali).

Allo stesso tempo, deve evidenziarsi che non appare coerente con il dato normativo sopra riportato e con i principi ispirati al giusto processo (e, in particolare, alla giusta durata del processo), non procedere a riparti parziali laddove il fallimento disponga di congrue risorse.

A tal fine, il Tribunale ritiene opportuno individuare non tanto un lasso temporale per la predisposizione dei riparti parziali, quanto piuttosto un limite di somme incamerate e da distribuire.

Ciò posto, questo Ufficio invita i curatori a predisporre e presentare piani di riparto parziale ogniqualvolta la procedura abbia disponibilità di fondi per almeno 50.000,00 euro, salvo che le somme da accantonare per la procedura siano tali da erodere integralmente detti fondi. Ove il fallimento abbia acquisito disponibilità per almeno 50.000,00 euro, ma il curatore ritenga di non doversi procedere a riparto parziale in ragione delle necessità di accantonamenti superiori alle stesse, dovrà comunque darne atto nella relazione semestrale da depositare ai sensi dell'art. 33, legge fallimentare.

Modalità di presentazione istanza di liquidazione del compenso del curatore

Ai sensi dell'art. 39, legge fallimentare, *"1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia. 2. La liquidazione del compenso è fatta*

dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. È in facoltà del tribunale di accordare al curatore acconti sul compenso per giustificati motivi. 3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di riparto parziale. 4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale”.

Vista la disposizione sopra riportata in materia di liquidazione del compenso del curatore, questo Ufficio vuole evidenziare all'attenzione dei curatori che, per regola generale, salve eccezioni adeguatamente motivate, non possono essere liquidati acconti sul compenso, se non successivamente a riparto parziale.

Quanto alla liquidazione finale del compenso, che deve necessariamente seguire il rendiconto finale e precedere il riparto finale, onde consentire al Collegio di esprimersi con immediatezza, pertanto, dovrà indicare:

- 1) il passivo accertato;
- 2) l'attivo liquidato, precisando se allo stesso concorra, e in che misura, il ricavato da vendite effettuate nell'ambito di procedure esecutive proseguite in costanza di fallimento (perché coltivate dal fallimento o da creditore fondiario);
- 3) i professionisti che si sono succeduti nell'incarico di curatore, indicando data di nomina e cessazione dall'incarico di tutti i curatori, nonché le attività svolte da ciascuno di essi;
- 4) i soggetti nominati quali delegati o coadiutori del curatore ai sensi dell'art. 32, legge fallimentare, e i compensi liquidati agli stessi;
- 5) gli acconti già ricevuti;
- 6) le spese anticipate dal curatore (allegando i relativi giustificativi).

Si precisa che il curatore dovrà espressamente indicare anche il difetto di taluno dei detti elementi (ad esempio, dovrà precisare in maniera espressa che non sono stati nominati coadiutori o liquidati acconti, o anticipate spese, ecc.).

Le domande di liquidazione del compenso presentate in difformità dalla presente circolare, saranno rigettate dal giudice delegato, che inviterà il curatore a ripresentare la domanda.

del curatore

Rendiconto finale di gestione

Ai sensi dell'art. 38, comma III, legge fallimentare, *“Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il conto della gestione a norma dell'art. 116”*.

Ai sensi dell'art. 116, comma I, legge fallimentare, *“Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e delle attività di gestione della procedura”*.

Il conto della gestione ha due funzioni: a) consentire la verifica della gestione contabile della procedura; b) consentire un più generale controllo sull'opera prestata dal curatore, sui risultati da lui ottenuti e sulla sollecitudine impiegata nel compimento delle attività che gli competono.

Si veda, al riguardo, fra le tante, Cass.16019/08: *“In realtà il rendiconto del curatore - in particolare nei casi in cui la gestione è destinata a proseguire o perché subentra un nuovo curatore, o perché la procedura si chiude col ritorno in bonis dell'impresa) - assolve ad una duplice finalità: in primo luogo quella di assicurare la necessaria continuità contabile, raccordando i dati della gestione affidata al curatore uscente con la contabilità della fase successiva; in secondo luogo quella di consentire la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, non diversamente da quanto accade in ogni ipotesi di gestione di interessi altrui”*.

A tale duplice finalità, corrispondono, rispettivamente, l'esposizione analitica delle operazioni contabili e l'esposizione analitica delle attività di gestione.

Il conto, pertanto, deve essere costituito di due parti essenziali, la prima relativa alle operazioni contabili, la seconda a quelle gestionali.

Nella prima parte, il curatore deve esporre in modo chiaro ed analitico le varie partite di dare ed avere, esplicitando i fatti che hanno prodotto un'entrata o un'uscita in relazione all'attività di gestione. Ciò, naturalmente, senza che sia necessario il rispetto delle forme previste per la redazione del bilancio, salvo comunque che i criteri di redazione consentano una verifica delle singole voci, in modo da consentire un controllo sul risultato finale.

La seconda parte deve essere descrittiva dell'attività svolta dal curatore, con le motivazioni e le ragioni delle sue scelte, dall'inizio della procedura sino al momento del

rendiconto, onde consentire ai soggetti legittimati (ed in particolare ai creditori e al fallito) un controllo sulla gestione, sui risultati raggiunti e sulla diligenza applicata dal curatore nell'esercizio della sua funzione

A conclusione della parte descrittiva, è inoltre opportuno che il curatore indichi anche l'attività che presumibilmente verrà svolta sino alla chiusura, con i relativi costi.

Si rileva, tuttavia, che i requisiti contenutistici del rendiconto di gestione sono spesso trascurati dai curatori, soprattutto in presenza di procedura in cui non siano stati appresi beni o in cui l'attività di liquidazione non abbia comunque prodotto risultati utili, in quanto vengono presentati conti di gestione meramente numerici e sintetici, senza alcuna parte descrittiva delle attività gestionali.

Si evidenzia, pertanto, all'attenzione di tutti i curatori che eventuali rendiconto presentati privi dei requisiti contenutistici minimi, verranno dichiarati inammissibili e il curatore sarà invitato a integrare e depositare nuovamente il conto.

Trattandosi, peraltro, di adempimento ricorrente in tutti i fallimenti, che deve recare un contenuto minimo tendenzialmente uniforme, salve naturalmente le specificità di ciascuna procedura, pare opportuno adottare un modello uniforme di rendiconto.

L'Ufficio, pertanto, dispone che i curatori adottino, quale modello di rendiconto finale di gestione (accompagnatorio rispetto al rendiconto di cassa), quello allegato alla presente circolare, sempre fatte salve le modifiche, integrazioni e specificazioni legate alla singola procedura.

Chiusura del fallimento con giudizi pendenti ex art. 118, comma II, legge fallimentare

Come noto, il decreto legge 83 del 2015, convertito con legge 132 del 2015, è intervenuto anche sull'articolo 118, legge fallimentare, interpolando il comma seconda con la previsione secondo cui *“La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale*

con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato".

Al riguardo, preso atto della circostanza che, probabilmente a causa di dubbi interpretativi, la norma non ha trovato diffusa operatività, questo Tribunale ritiene di dover impartire ai curatori istruzioni sull'applicazione della disposizione in questione, onde incoraggiare la definizione di giudizi con cause pendenti, in ossequio allo scopo acceleratorio perseguito dal legislatore.

Preliminarmente, tuttavia, è necessario svolgere alcune considerazioni.

In primo luogo, deve evidenziarsi che è preferibile l'orientamento già assunto dalla maggioranza dei Tribunali, secondo cui la norma non è applicabile a fronte di chiusura della procedura per cause diverse da quella di cui all'art. 118, comma I, n. 3, legge fallimentare. In particolare, non appare applicabile alle ipotesi di chiusura della procedura ai sensi del successivo n. 4 (cioè *"quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'art. 33"*).

Altresi, deve essere chiarito che i giudizi pendenti a fronte dei quali è possibile comunque definire la procedura fallimentare, sono soltanto quelli volti a far acquisire al fallimento risorse per fare fronte al suo passivo.

Per "giudizi" si intende qualsiasi procedimento giudiziario, anche di natura esecutiva, individuale o concorsuale, finalizzato alla soddisfazione dei creditori insinuati nel fallimento, ciò sia attraverso azioni promosse dal debitore cui il fallimento sia subentrato, sia attraverso cause direttamente instaurate dal curatore esistenti nel patrimonio del fallito o sorte col fallimento, quali azioni revocatorie (ordinarie o fallimentari), di condanna al pagamento di somme, di responsabilità, di risarcimento danni, simulazione, nullità, annullamenti ecc., purché non abbiano quale *petitum* beni mobili o immobili da liquidare una volta recuperati alla procedura.

Infine, per scrupolo, è opportuno precisare che presupposto implicito della chiusura del fallimento con cause in corso, è che sia stata già ultimata la liquidazione di tutto l'attivo fallimentare (perché i beni sono stati già liquidati o il curatore ha rinunciato alla loro liquidazione e comunicato ai creditori la possibilità di azioni esecutive individuali).

I curatori, pertanto, sono invitati a verificare se i fallimenti loro assegnati possano essere chiusi con giudizi pendenti e, ove l'esito della verifica sia positivo, a depositare relazione indicante:

- a) Esito della liquidazione compiuta e espressa dichiarazione che non vi sono ulteriori beni da liquidare;
- b) Elenco dei singoli giudizi ancora pendenti, con indicazione del *petitum* e della *causa petendi*, dello stato e del grado degli stessi;
- c) Spese preventivate per la difesa e anche per l'eventuale soccombenza, ai fini dell'accantonamento.

Alla relazione del curatore, dovrà essere allegata relazione del difensore della procedura, che indichi tempi e prospettive del giudizio in corso.

Ove all'esito della relazione il giudice delegato inviti a procedere alla chiusura della procedura con giudizi pendenti, il curatore dovrà presentare rendiconto finale di gestione che rechi, oltre gli elementi canonici, anche:

- 1) La previsione esplicita della prosecuzione dei giudizi pendenti fino al passaggio in giudicato o transazione delle controversie, con riserva espressa di esercitare l'azione esecutiva conseguente;
- 2) L'indicazione dei costi derivanti dalla prosecuzione dei giudizi pendenti (distinti per giudizio, ove ve ne sia più di uno, sia in caso di vittoria che di soccombenza), calcolo di massima dell'ulteriore compenso del curatore in caso di incremento dell'attivo e tutte le spese ipotizzabili per le comunicazioni ai creditori e adempimenti burocratici.

Approvato il rendiconto, il curatore presenterà secondo le procedure ordinarie domanda di liquidazione del suo compenso, il riparto finale ed, eseguiti i pagamenti, istanza di chiusura della procedura con giudizi pendenti, senza richiesta di autorizzazione alla chiusura del conto corrente.

Il decreto di chiusura recherà specifiche istruzioni in relazione alla particolare forma di chiusura del fallimento e, in particolare, il Collegio disporrà che:

- Il curatore non chiuda il conto corrente della procedura, non chiuda la partita iva dell'impresa né la cancelli dal registro delle imprese;
- Le spese del giudizio pendente rimangano accantonate sul conto corrente della procedura fino alla sua definizione;
- Il curatore depositi annualmente (o anche prima ove ve ne sia esigenza) relazione circa lo stato dei giudizi pendenti;

- Il curatore, all'esito del giudizio pendente, domandi la liquidazione del suo compenso e di quello del difensore della procedura (corredata, questa istanza, dal parere del curatore) e, ottenuti detti provvedimenti, proceda a presentare rendiconto di gestione supplementare, da approvare secondo le procedure di cui all'art. 116, legge fallimentare;
- Conclusi tutti i giudizi pendenti e la ripartizione dell'eventuale nuovo attivo acquisito al fallimento, il curatore relazioni al giudice delegato circa i pagamenti effettuati e richieda l'autorizzazione all'estinzione del conto corrente della procedura, cancellazione della partita iva e della società dal registro delle imprese.

Il giudice delegato

dott. Gaetano Savona



Il Giudice delegato

dott.ssa ~~Giovanna~~ Maria Mossa



Il Presidente del Tribunale

dott. Massimo Zaniboni

